

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 424

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione
dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI)

(Parere ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 novembre 2011)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

Prot. DRP/I/XVI – D 260/11

Roma, 18.11.2011

Sen. Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2011.

Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

d'ordine del Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

18 NOV. 2011

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro), analogamente alla proposta di riordino degli altri enti vigilati dal Ministero della salute, approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 settembre 2011, intende procedere alla riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), attraverso anche una modifica della sua articolazione territoriale realizzando in tal modo effetti positivi di carattere organizzativo ed operativo. I vantaggi che ne deriverebbero sono:

a) un'articolazione operativa territoriale che esce dal perimetro pubblico, acquisendo una maggiore capacità in termini di servizi resi alla popolazione, di gestione delle risorse, di raccolta fondi, di elasticità nell'adattarsi alle necessità della comunità locale;

b) un'esaltazione del ruolo e della centralità del volontariato, ora soffocato dalla complessità dell'organizzazione pubblica con conseguente calo di motivazione nei volontari e minore efficienza nei servizi alla popolazione;

c) un modello organizzativo più moderno e rispondente alla legislazione internazionale sulla Croce Rossa;

d) associazioni operative locali e provinciali che – agendo jure privatorum – rispondono delle proprie scelte mentre ora di tale scelte risponde l'Ente Pubblico;

e) l'interruzione all'origine della possibilità che il disavanzo generato sul territorio vada a gravare sul bilancio pubblico;

f) una razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare con la copertura del debito fino ad ora accumulato;

g) una razionalizzazione nella gestione e nell'impiego del personale ausiliario delle Forze Armate e la diminuzione dell'onere finanziario per tale personale nel medio periodo.

In particolare, lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 definisce la natura e i compiti della CRI, quale ente pubblico non economico su base associativa sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute e della difesa, articolata in un Comitato centrale, Comitati regionali, Comitati provinciali e Comitati locali. Il Comitato centrale, i Comitati regionali e i Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno un'unica personalità giuridica pubblica. I restanti Comitati provinciali e i Comitati locali sono organismi associativi autonomi dotati di propria personalità giuridica di diritto privato, strutture portanti attraverso le quali la CRI persegue i propri compiti istituzionali e di interesse pubblico.

La CRI è un'organizzazione di soccorso volontario, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, riconosciuta dalla Repubblica Italiana ed autorizzata in virtù delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei relativi Protocolli Aggiuntivi a prestare il proprio concorso ai servizi sanitari delle Forze Armate. La CRI in ogni tempo agisce in conformità alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e ai relativi Protocolli Addizionali, all'ordinamento italiano e ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa adottati dalla Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.



L'articolo 1 elenca inoltre i compiti istituzionali e d'interesse pubblico esercitati dalla Croce Rossa Italiana, ed in particolare:

- a) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali e gestire centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri e centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo;
- b) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;
- c) operare quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- d) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;
- e) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri;
- f) collaborare con i componenti del movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;
- g) svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria;
- h) svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
- i) svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate in Italia ed all'estero ove mobilitata, attraverso il Corpo Militare e il Corpo delle infermiere volontarie;
- l) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;
- m) collaborare con le società di Croce rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa;
- n) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società di Croce rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;
- o) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
- p) svolgere i compiti ad essa attribuiti dal codice militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- q) svolgere ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 3 aprile 2001, n.120 e successive modificazioni attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di defibrillatori semiautomatici in sede extra ospedaliera.

Viene altresì prevista la possibilità per la CRI di partecipare a gare pubbliche per ottenere l'affidamento di servizi, in virtù anche della recente sentenza del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 4720/2011) che sostanzialmente consente all'ente la partecipazione a gare di evidenza pubblica, sempre che ciò sia previsto dal dettato normativo.

L'articolo 2 interviene sui Comitati locali e provinciali prevedendo una nuova organizzazione territoriale della CRI.



Attualmente la CRI è organizzata sul territorio attraverso una struttura capillare composta da: 448 Comitati Locali (complessivamente circa 800 sedi operative), 105 Comitati Provinciali, 21 Comitati Regionali, 1 Comitato Centrale.

La CRI nel suo attuale assetto normativo con la distribuzione in 4 livelli territoriali (nazionale, regionale, provinciale e locale all'interno del perimetro pubblico) non riesce a funzionare correttamente e a garantire una adeguata capacità operativa coniugata ad una gestione rispettosa della normativa pubblica. L'attuale situazione finanziaria – ancora critica malgrado le incisive riforme degli ultimi 2 anni – potrebbe subire un ulteriore peggioramento nei prossimi anni a causa di molteplici fattori.

Sul territorio (in sede provinciale e locale) la convivenza dell'ente pubblico con il sistema di volontariato comporta una rilevante riduzione delle possibilità di avere una democrazia partecipata dalla base dei volontari che compongono l'Associazione, tipologia di *governance* richiesta dalla normativa internazionale sulla Croce Rossa. Inoltre, il fatto che la C.R.I. sia sul territorio sostanzialmente un'associazione di volontariato – con Comitati provinciali e locali gestiti da volontari e non da dirigenti – richiede che l'assetto organizzativo sia di tipo privatistico non solo per garantire l'operatività quotidiana ma anche per venire incontro alle attese dei volontari che lavorano per finanziare il proprio Comitato e vedono poi le risorse assorbite da quelle esigenze tipiche dell'ente pubblico.

A tal fine, l'articolo 2 prevede la privatizzazione delle strutture territoriali (Comitati locali e provinciali), atteso che l'azione operativa della CRI è in gran parte incardinata nell'attività dei Comitati provinciali e dei Comitati locali. Assicurare ad essi una natura privata – oltre a rappresentare un investimento in termini di efficienza – genererebbe un risparmio economico rilevante. Gli impegni assunti in tale sede non sarebbero più coperti dalla personalità giuridica di diritto pubblico della CRI ma ricadrebbero in pieno nella responsabilità degli amministratori e delle scelte operate dai Volontari, senza incidere sulle finanze pubbliche e sul contributo inviato annualmente alla sede centrale. Si dispone pertanto l'adozione della formula associativa in sede locale (comunale) e provinciale, restringendo il perimetro dell'ente pubblico alla sola sede nazionale (Comitato centrale) ed alle sedi regionali (Comitati regionali). Tale soluzione è già realtà in diversi enti simili alla CRI (quali la LILT, la Lega Navale), che ne hanno sperimentato i lati positivi, e consente di coniugare due esigenze:

- a) il mantenimento della natura giuridica di diritto pubblico dei livelli centrale, regionale, ai quali è riconosciuto un potere stringente in ordine al riconoscimento dei Comitati provinciali e locali ed alla concessione dell'utilizzo dell'emblema e del nome;
- b) una struttura locale e provinciale che agisce *iure privatorum*, costituita in associazioni che godano di vantaggi previsti dall'ordinamento per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, nonché la possibilità dell'iscrizione all'albo delle organizzazioni non governative per la collaborazione ai programmi di cooperazione e sviluppo del Ministero degli affari esteri.

Viene precisato che a seguito della costituzione in associazioni di diritto privato, i Comitati locali e provinciali subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi agli esistenti Comitati locali e provinciali compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti locali e organi del Servizio sanitario nazionale, mentre l'Ente pubblico CRI vigilerà fino al 31 dicembre 2012 sull'esecuzione delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi dei propri Comitati regionali. La CRI con proprio regolamento interno determina quindi lo statuto tipo dei Comitati locali e provinciali e le modalità di affiliazione dei Comitati medesimi. Inoltre, a seguito della privatizzazione, i Comitati locali e provinciali non



potranno usufruire di finanziamenti statali finalizzati al loro funzionamento, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in favore delle associazioni di volontariato. I comitati provinciali e locali, nell'ambito e nel rispetto dei fini statutari della CRI e delle direttive di politica associativa stabilite dagli organi competenti della CRI, sono soggetti privati disciplinati e regolati dal proprio statuto ed hanno piena autonomia economica e gestionale per quanto concerne le attività da loro organizzate su base territoriale. Viene inoltre precisato che la CRI Ente pubblico risponde dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui siano o siano stati parte, anche nel periodo precedente l'entrata in vigore del presente decreto, i comitati provinciali e locali nell'esercizio delle loro attività, purchè ed esclusivamente nei limiti del rendiconto al 31 dicembre 2011.

La CRI ente pubblico, rimarrebbe dunque titolare dei compiti di interesse pubblico.

I Comitati locali e provinciali potranno utilizzare personale del Comitato centrale o dei Comitati regionali, previo sottoscrizione di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e con oneri a carico del Comitato locale o provinciale che utilizza le risorse umane.

L'articolo 3 interviene sul personale civile della CRI, disponendo che per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presente presso il Comitato centrale e i Comitati regionali, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nonché le disposizioni del CCNL di comparto.

Per il personale invece presente presso i Comitati provinciali e locali, per il quali con il presente decreto si prevede la forma giuridica associativa di diritto privato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sentita la CRI sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione per il transito presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa informativa alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il predetto personale può optare se permanere presso la CRI fino a copertura dell'effettivo fabbisogno e nei limiti della dotazione organica di cui al successivo comma 4, o presso i predetti Comitati con un contratto di diritto privato ovvero transitare presso altre pubbliche amministrazioni alle quali vengono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione, l'articolo 30, comma 2-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Al personale che non esercita il diritto di opzione entro il termine suindicato, si applicano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come da ultimo sostituito dal comma 1, dell'articolo 16, della legge 12 novembre 2011, n.183.

I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e prorogati ai sensi dell'art. 28 della legge n. 69 del 2009 in particolare per esigenze connesse alla fornitura di servizi socio-sanitari, continuano la vigenza fino alla loro scadenza e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2012.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Commissario straordinario della CRI dovrà provvedere, con apposita deliberazione, approvata dal Ministero della salute, previo parere favorevole del Dipartimento della funzione pubblica



della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla rideterminazione della dotazione organica, previa verifica degli effettivi fabbisogni, nonché all'adozione di un piano di riallocazione del personale in servizio a tempo indeterminato, sulla base dei fabbisogni esistenti presso le strutture centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine, viene precisato che la spesa relativa alla dotazione organica dell'ente pubblico CRI non può eccedere quella concernente il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi **incluso quello con qualifica dirigenziale di livello generale e non generale**, in servizio alla data del 31 dicembre 2010, ridotta nella misura non inferiore al 40 per cento della spesa complessiva, comprensiva della riduzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Fino a tale rideterminazione e comunque fino al momento dell'estinzione del debito con le risorse derivanti dalla gestione del patrimonio prevista dalle attività di cui al successivo articolo 5, la CRI non può assumere personale a tempo indeterminato, mentre può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a condizione che il relativo costo sia garantito da specifiche convenzioni ovvero dagli introiti derivanti da aggiudicazione di gare, o da risorse finanziarie derivanti da progetti o attività finanziati con contributi privati provenienti da liberalità o donazioni.

L'articolo 4 nel confermare quanto già previsto circa l'organizzazione interna della CRI per quanto concerne gli appartenenti ai Corpi ausiliari delle Forze armate, costituiti dal corpo militare e dal Corpo delle infermiere volontarie, prevede l'istituzione di un contingente ad esaurimento dove far confluire il personale appartenente al Corpo Militare non superiore a 848 unità individuate nella tabella 1, allegata al provvedimento, in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato. In conseguenza di tale previsione, il ruolo speciale a esaurimento istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è soppresso. Ciò al fine di razionalizzare l'utilizzo di tali risorse umane, e – nel medio periodo – ridurre gli oneri di personale ausiliario.

Per la costituzione del contingente provvede il Commissario straordinario della CRI, d'intesa con il Ministero della difesa con unico atto ricognitorio adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando per ciascuna unità di personale la categoria e specialità di appartenenza, il grado e la relativa anzianità, risultanti alla data del 30 settembre 2011.

Gli avanzamenti al grado superiore del personale appartenente al contingente di cui trattasi sono effettuati, per il personale direttivo, ai sensi degli articoli da 1684 a 1692 e, per il personale di assistenza, ai sensi degli articoli da 1699 a 1709 del codice dell'ordinamento militare, nei limiti delle vacanze che si verificano nei gradi dello stesso contingente, sulla base delle dotazioni organiche previste dalla citata tabella 1 allegata al presente decreto.

Infine, l'articolo 4 aggiunge il comma 4-bis all'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, con il quale si prevede che ciascun appartenente al Corpo militare può essere richiamato in servizio per il tempo strettamente necessario all'esigenza per la quale la chiamata è effettuata e, comunque per un periodo anche non continuativo non superiore a tre mesi nell'anno solare.

L'articolo 5 prevede un intervento sul patrimonio immobiliare e mobiliare della CRI finalizzato alla sua razionalizzazione, alla valorizzazione dei cespiti, l'utilizzo in comodato d'uso e alla cessione di alcuni beni al fine di ripianare il disavanzo accumulato. In particolare, gli interventi, previa redazione dello stato di consistenza patrimoniale da parte del Commissario straordinario, si basano sui seguenti criteri:



- a) dismettere, nei limiti dell'eventuale debito esistente anche a carico dei bilanci di singoli comitati con riferimento al consuntivo 2011, gli immobili pervenuti alla CRI non attraverso negozi giuridici modali e che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
- b) ricavare reddito, tramite negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
- c) verificare la convenienza alla rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari;
- d) restituire alle amministrazioni titolari i beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico, sentite le amministrazioni titolari dei beni stessi.

Tali attività, oltretutto comportare una razionalizzazione nell'utilizzo del patrimonio immobiliare consentono alla CRI di estinguere gli eventuali debiti esistenti – anche presso le strutture territoriali – tramite la vendita di alcuni cespiti, evitando dunque di dover ricorrere a finanziamenti straordinari a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 ridefinisce, ai sensi del criterio di delega di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 2 della legge n. 183 del 2010, il rapporto di vigilanza intercorrente tra il Ministero della salute e la CRI e del Ministero della difesa per quanto concerne i corpi ausiliari delle forze armate. Tale funzione si estrinseca nel controllo dell'attività e della gestione dell'ente al fine di verificare, tra l'altro, il corretto perseguimento dei fini istituzionali e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni normative vigenti nonché dal proprio statuto.

La funzione di vigilanza può essere esercitata anche tramite ispezioni e verifiche disposte anche dal Ministro della salute, nonché mediante la richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche materie di particolare rilevanza per il raggiungimento degli scopi statutari dell'ente, nonché su particolari e determinati atti deliberativi per l'approvazione dei quali si prevede una specifica procedura nonché il concerto, in relazione alla tipologia delle deliberazioni, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della difesa per gli atti di relativa competenza.

L'articolo 7 prevede disposizioni, nella fase transitoria, per l'attuazione delle previsioni del presente decreto: in particolare, prevede la proroga del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2012, il quale, con proprio atto, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri della salute e della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, lo statuto provvisorio della CRI. Lo statuto definitivo è deliberato dall'Assemblea dei soci entro dodici mesi dalla ricostituzione degli organi elettivi ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 8, dispone l'invarianza di oneri derivanti dalle previsioni di riordino contenute nel presente provvedimento.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 – G.U. n. 257 del
2008)

Amministrazione proponente: Ministero della salute

Titolo: "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

Indicazione del responsabile dell'amministrazione proponente: Il Capo dell'Ufficio Legislativo: Avv. Raffaele Tamiozzo

Indicazione del referente: Dott.ssa Maria Lina Rita Cannata (tel. 0659945319 – mlr.cannata@sanita.it).

SEZIONE I IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'Associazione italiana della Croce rossa, di seguito denominata (CRI), oggetto dell'intervento regolatorio è disciplinata dalla seguente normativa.

La CRI attualmente risulta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante riordinamento della Croce rossa italiana, a norma dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, recante approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La criticità della normativa che si intende risolvere è quello di dare attuazione alla delega prevista dall'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro), attraverso interventi sull'ordinamento della CRI, Ente vigilato dal Ministero della salute. Si rileva che la materia è riconducibile alla potestà esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) della Costituzione. L'intervento regolatorio è necessario per dare attuazione alla predetta disposizione di delega, nell'ottica di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'attività dell'Ente vigilato, nonché di un contenimento della spesa pubblica



C) *La rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il problema da risolvere è costituito da una struttura poco snella dell' Ente di riferimento oggetto di riordino, costituita da una organizzazione territoriale molto capillare composta da 448 Comitati Locali (complessivamente circa 800 sedi operative), 105 Comitati Provinciali, 21 Comitati Regionali e 1 Comitato Centrale. L'attuale assetto dell'istituto con la distribuzione in 4 livelli territoriali (Nazionale, Regionale, Provinciale e Locale all'interno del perimetro pubblico) non garantisce, anche a tutela del cittadino, una adeguata capacità operativa coniugata ad una gestione rispettosa della normativa pubblica. Pertanto, si vuole risolvere il problema che ha anche ripercussioni sociali conferendo all'istituto una struttura più snella aumentando al contempo maggiore efficienza, efficacia economicità e trasparenza dell'attività dell' Ente vigilato, con un contestuale contenimento della spesa pubblica.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Gli obiettivi perseguiti che si intendono realizzare sono rivolti alla semplificazione, allo snellimento dell'organizzazione dell'Ente e al contenimento della spesa pubblica preservandone comunque l'efficienza operativa. L'intervento prevede la privatizzazione delle strutture territoriali (Comitati Locali e Provinciali) che nel breve termine realizzano una minore spesa amministrativa per procedimenti di controllo e vigilanza sulla rete territoriale per un ammontare pari a 150,000,00 annui. Ciò in quanto il personale che andrà in mobilità in altre amministrazioni comporterà un risparmio per il bilancio della CRI ma non per il bilancio dello Stato (realizzando di fatto un'invarianza di spesa globale). Gli obiettivi economici del lungo periodo si realizzeranno e saranno effettivi nel periodo 2015- 2035.

A titolo esemplificativo – relativamente al personale militare - entro l'anno 2020 si può prevedere una riduzione di spesa pari ad € 2.432.179,00 e, entro l'anno 2030 una riduzione della spesa pari ad € 33.530.162,00.

Al riguardo si prevede la creazione di un ruolo ad esaurimento per il personale del Corpo Militare a tempo indeterminato che comporterà benefici economici. Attualmente al contingente di personale civile di ruolo CRI si affiancano 1194 unità di personale appartenente al Corpo Militare il cui costo ammonta ad euro 61.565.807,51, di cui 848 unità a tempo indeterminato (euro 47.429.923,37) e 346 unità in servizio temporaneo (euro 14.135.884,14). Una parte rilevante di detto personale in servizio temporaneo risulta essere in servizio da non meno di 5/10 anni.

- Relativamente al personale in servizio continuativo, la previsione relativa all'esaurimento del citato contingente a seguito delle cessazioni dal servizio, permette di stimare che entro l'anno 2030 il 90% di tale personale risulterà collocato a riposo. Si ipotizza che entro l'anno 2020 cesseranno circa 40 unità e ciò comporterà una riduzione della spesa pari ad euro 2.432.179; entro l'anno



2030 cesseranno ulteriori 681 unità e ciò comporterà una riduzione della spesa pari ad euro 33.530.162;

- Relativamente al personale in servizio temporaneo, la previsione relativa all'esaurimento del citato contingente a seguito delle cessazioni dal servizio, permette di stimare che entro l'anno 2040 il 95% di tale personale risulterà collocato a riposo. E' possibile stimare che entro l'anno 2045 cesseranno 280 unità con la conseguente riduzione della spesa pari ad euro 9.129.882.

Per quanto riguarda il personale civile della Croce rossa si stima un tasso di cessazioni di personale in 60/90 unità all'anno, pari al 5%/6% del personale in servizio a tempo indeterminato, corrispondente ad una riduzione della spesa, che ovviamente riguarda la parte pubblica della CRI, di circa 3 milioni di euro ogni anno e quindi di 9 milioni di euro nel triennio.

Per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno presi in considerazione indicatori collegati a criteri di efficienza efficacia economicità e trasparenza dell'azione amministrativa come di seguito indicati:

- semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura;
- incremento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione;
- razionalizzazione, ottimizzazione e riduzione delle spese sia per il personale sia per i costi di funzionamento, anche attraverso l'ipotizzato intervento sul patrimonio immobiliare della CRI che permetterà di ripianare il disavanzo accumulato.

E) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari dell'intervento regolatorio sono:

- i comitati locali e provinciali della CRI, il comitato centrale, i comitati regionali, il Ministero della salute, cui sono attribuiti specifici poteri di vigilanza sull'Ente, il Ministero della difesa per quanto riguarda il corpo militare della Croce Rossa, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tutti gli stakeholders CRI, gli utenti che beneficiano della prestazioni rese dall'Ente anche per conto del Servizio sanitario nazionale, i quali dallo snellimento dell'organizzazione dell'ente riceveranno un beneficio in termini di miglioramento dei servizi.

SEZIONE II PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

L'intervento regolatorio è stato preventivamente inviato alle organizzazioni sindacali, ai sensi del comma 2, dell'articolo 2, della legge n. 183 del 2010, attraverso la consueta procedura informativa. Dalla consultazione con le organizzazioni sindacali sono emerse problematiche e tematiche, attinenti il personale civile, concernenti :1. la possibilità di transitare presso altre pubbliche amministrazioni anche in soprannumero per gli enti centrali e per gli enti decentrati in deroga al patto di stabilità; 2. per il personale a tempo indeterminato in mobilità, la apertura di un tavolo di confronto o di una cabina di regia presso la



Funzione Pubblica per il personale in mobilità; 3. l'inserimento nel testo della previsione in base alla quale dovrà essere definito il contratto collettivo da applicarsi al personale dipendente dei comitati locali e provinciali.

Al riguardo per quanto attiene il punto 1 le osservazioni non sono state accolte in quanto la stessa Funzione pubblica e lo stesso Ministero dell'economia hanno già in precedenza espresso per analoga previsione parere negativo. Per quanto attiene il tavolo di confronto/cabina di regia, la proposta non è stata accolta in quanto è apparsa inadeguata con il provvedimento, tenuto conto che lo stesso dPCM di attuazione stabilisce i criteri di mobilità. Infine, relativamente alla richiesta di cui al punto 3, si evidenzia che la stessa non è stata accolta in quanto tale ipotesi è già nei principi generali.

SEZIONE III LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

È stata valutata l'opzione zero di non intervento. Tale opzione è stata scartata in quanto si tratta di intervento regolatorio che discende da una fonte primaria; inoltre, nel merito, si protrarrebbe uno stato di difficoltà operative scaturenti queste anche da attribuzioni non più attuali.

SEZIONE IV VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono emerse, considerati gli stringenti vincoli imposti dalla norma di delega, né nell'ambito della stessa Amministrazione della salute, né nel corso delle consultazioni, opzioni alternative effettivamente praticabili in relazione alle esigenze di operatività che avrebbero garantito la conservazione della efficienza della attività dell'Ente.

SEZIONE V GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Per procedere alla misurazione degli effetti derivanti dall'intervento *de quo* si è proceduto partendo dall'esame in concreto delle difficoltà applicative emerse nella sua applicazione e dall'esigenza di contenere i costi della politica. Infatti si è avuto modo di verificare, attraverso lo studio della attività dell'Ente che l'intervento così come è stato elaborato, consente di contenere i costi, di conservare la efficacia della struttura eliminando duplicazioni organizzative.

B) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio e lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni evidenziando i relativi vantaggi collettivi.

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi, anzi è diretto ad un contenimento dei costi di funzionamento dell'ente vigilato e da un miglioramento dei servizi offerti in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Ciò si realizza attraverso l'adeguamento dello statuto dell'ente,



nonché la riorganizzazione organica e strutturale in un'ottica di snellimento delle procedure dell'ente medesimo preservandone comunque il funzionamento.

- C) *La puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti e indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.*

L'intervento non pone nuovi obblighi informativi.

- D) *L'eventuale comparazione con altre scelte esaminate.*

La comparazione con la opzione non intervento ha indotto a ritenere congrua l'opzione prescelta in quanto sarebbero rimaste irrisolte le problematiche dovute ad una struttura non più adatta ai tempi, oltre al mancato raggiungimento della riduzione della spesa voluta dalla norma primaria. Non è stata effettuata alcuna altra comparazione in quanto non sono state esaminate altre opzioni alternative.

- E) *Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.*

Gli effetti dell'intervento regolatorio non risultano condizionati da fattori interni o esterni all'Amministrazione della salute.

SEZIONE VI INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento regolatorio non comporta alcun impatto sull'attività delle imprese.

SEZIONE VII MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

- A) *I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

I responsabili dell'intervento sono la Croce Rossa italiana, il Commissario straordinario della Croce Rossa, il Ministero della salute, il Ministero della difesa per quanto concerne il corpo militare della CRI nonché il Ministero dell'economia e delle finanze unitamente al Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

- B) *Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

L'intervento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero della salute e dell'ente vigilato.

- C) *Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Le funzioni di controllo e di monitoraggio sono esercitate per la diretta verifica dei risultati, dal Ministero della salute nell'esercizio della sua attività di vigilanza



attraverso le strutture e con le modalità già in atto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

D) *Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.*

Sulla base delle disposizioni contenute nel d.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212, recante la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), il Ministero della salute effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento delegato, attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti. Tali verifiche prenderanno prioritariamente in esame i seguenti aspetti relativi all'ente vigilato:

- semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura;
- incremento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione;
- riduzione dei tempi delle procedure attraverso la semplificazione e riduzione delle strutture.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero della salute

Titolo: "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Dott.ssa Maria Lina Rita Cannata - Ufficio legislativo tel. 0659945319.

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente provvedimento si rende necessario per dare attuazione alla delega prevista dall'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd collegato lavoro) intervenendo sulla Associazione italiana della Croce rossa (CRI). Il termine di scadenza della delega è previsto il 24 novembre 2011.

L'intervento mira a rendere più snella l'organizzazione dell'ente nell'ottica, da un lato, del miglioramento dei servizi, dall'altro, del contenimento dei costi. Tale intervento è in linea con il programma di governo in materia di riorganizzazione dell'apparato amministrativo al fine di eliminare inefficienze e costi superflui.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.* La attività della Associazione italiana della Croce rossa (CRI) risulta disciplinata come segue:

- dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante riordinamento della Croce rossa italiana, a norma dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, recante approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;
- dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. modificazioni;
- dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modificazioni;
- dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare;
- dalla legge 4 novembre 2010, n. 183.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento incide sulla organizzazione territoriale della CRI attraverso la previsione della privatizzazione delle strutture territoriali (Comitati locali e



Comitati provinciali) disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante riordinamento della Croce rossa italiana, a norma dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, recante approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa. Il provvedimento sul vigente apparato normativo incide operando delle abrogazioni implicite di disposizioni i rango inferiore.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali; la materia rientra nelle previsioni di cui al secondo comma, lettera g), dell'articolo 117 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni contenute nel provvedimento all'esame disciplinano materia di esclusiva competenza statale e non producono effetti, sulle materie attribuite alla competenza delle Regioni e degli enti locali. Sull'intervento normativo viene acquisito il parere della Conferenza Unificata.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

E' stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei consueti criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano, da parte del Governo iniziative di legge su materia analoga. Per completezza di informazione comunque si segnalano i seguenti disegni di legge nessuno dei quali peraltro reca la disciplina organica dell'Ente.

AC n. 1753 recante "Nuovo ordinamento del Corpo militare della Croce Rossa italiana e disposizioni in materia di reclutamento, avanzamento, stato giuridico e trattamento economico del relativo personale" assegnato alla 4° Commissione in sede referente il cui esame non risulta ancora iniziato;

AC n. 3453 recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'acquisizione, la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare



della Croce Rossa italiana” assegnato alla 12° Commissione in sede referente il cui esame non risulta ancora iniziato;

AC n. 4334 recante “Istituzione del ruolo d’onore del Corpo militare della Croce Rossa italiana” assegnato alla 4° Commissione in sede referente il cui esame non risulta ancora iniziato;

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi pendenti sulla materia disciplinata dal presente regolamento.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, in quanto riguardano l'organizzazione il funzionamento dell'ente dell'Associazione italiana della Croce rossa, vigilato dal Ministero della salute.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. L'impianto lascia inalterato il sistema delle garanzie previste dalla Convenzione di Ginevra, così come mantiene inalterati i sette principi fondamentali comuni (umanità, neutralità, imparzialità, indipendenza, volontariato, unità, universalità) adottati dalla XX Conferenza internazionale della Croce rossa svoltasi a Vienna nel 1965.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere sulla specifica materia, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee, né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinnanzi al citato organo.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.



Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La specificità della materia non consente di effettuare comparazioni o di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

- Si è fatto ricorso alla tecnica della normazione diretta in quanto tale tecnica è la più idonea per il riordino e la sistematicità della materia.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo introduce norme abrogative espresse all'articolo 4, comma 1 con il quale viene abrogato il ruolo speciale ad esaurimento istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 730 del 1986; l'effetto abrogativo implicito è riferito al solo dPR 31 luglio 1980, 613.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.



E' stata verificata l'insussistenza di deleghe aperte in materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento prevede atti successivi attuativi ed in particolare la adozione:

a) del nuovo statuto della CRI (entro 12 mesi lo statuto definitivo); b) di un dPCM, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione recante i criteri e le modalità di equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale della Croce Rossa per il transito nelle altre amministrazioni (entro 60 gg); c) di una delibera del Commissario straordinario della Croce Rossa per la rideterminazione della dotazione organica (entro 180 gg).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati numerici già in possesso della CRI e del Ministero della salute.



12046

465
9



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO V

Roma,

16 NOV. 2011

Prot. Nr. 117630
Rif. Prot. Entrata Nr. 117550
Allegati:
Risposta a Nota del:

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e, p.c.

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Si restituisce, debitamente bollinato, lo schema di decreto legislativo in oggetto, unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata sia nella quantificazione che nella copertura finanziaria.

AM

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cant'ò

RELAZIONE TECNICA

Introduzione

Lo schema di Decreto Legislativo di riorganizzazione della Croce Rossa Italiana ai sensi della Legge 4 novembre 2010, n. 183 mira a modificare la natura dell'articolazione territoriale dell'Ente trasformando in associazioni private gli attuali Comitati Locali (448 Unità territoriali dell'Ente) e i Comitati Provinciali (101 Unità territoriali). I Comitati Provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano resterebbero nel perimetro pubblico.

Tale riforma consente di realizzare benefici a carattere organizzativo ed operativo di grande rilevanza, stante anche la caratteristica emergenziale dell'Ente.

Tali benefici a carattere organizzativo ed operativo sono essenzialmente:

1. un'articolazione operativa territoriale che esce dal perimetro pubblico, acquisendo una maggiore capacità in termini di servizi resi alla popolazione, di gestione delle risorse, di raccolta fondi, di elasticità nell'adattarsi alle necessità della comunità locale;
2. un'esaltazione del ruolo e della centralità del volontariato, ora soffocato dalla complessità dell'organizzazione pubblica con conseguente calo di motivazione nei volontari e minore efficienza nei servizi alla popolazione;
3. un modello organizzativo più moderno e rispondente alla legislazione internazionale sulla Croce Rossa;
4. associazioni operative locali e provinciali che – agendo jure privatorum – rispondono delle proprie scelte mentre ora di tale scelte risponde l'Ente Pubblico;

Vi sono poi benefici a carattere economico che così possono essere riassunti:

1. interruzione all'origine della possibilità che l'eventuale disavanzo generato sul territorio vada a gravare sul bilancio pubblico
2. il personale del Corpo Militare che confluisce nel previsto ruolo ad esaurimento non sarà reintegrato. Entro l'anno 2030 il 90% del personale in servizio continuativo risulterà collocato a riposo;
3. la razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare con la copertura dell'eventuale debito fino ad ora accumulato anche presso i Comitati Territoriali senza dover richiedere un finanziamento pubblico straordinario.

Personale civile

Il personale della Croce Rossa Italiana, alla data del 18 ottobre 2011 ammonta a 3.939 unità di cui:

- 1.281 unità di personale civile con rapporto a tempo indeterminato (1 Direttore generale, 3 Capi dipartimenti, e 23 dirigenti che operano nell'ambito dei Servizi del Comitato Centrale e presso le direzioni regionali, medici e professionisti e personale distinto nei profili amministrativo, tecnico, sanitario ed informatico);



- 1.464 unità di personale civile con rapporto a tempo determinato utilizzato nelle convenzioni che la CRI stipula prevalentemente con gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- 848 unità di personale appartenente al Corpo Militare della CRI in servizio continuativo;
- 346 unità di personale appartenente al Corpo Militare della CRI in servizio temporaneo.

La spesa complessiva di detto personale ammonta ad euro 175.028.595,56 (fonte conto annuale 2010).

Alla data del 31.12.2007 la dotazione organica relativa al personale civile di ruolo era di 3.050 unità mentre attualmente è di complessive 2.357 unità. Limitatamente al personale dirigenziale, la dotazione organica è passata da 42 unità (di cui 1 Direttore Generale, 4 dirigenti di prima fascia e 36 dirigenti di seconda fascia) a 32 unità (di cui 1 Direttore Generale, 3 dirigenti di prima fascia e 28 dirigenti di seconda fascia).

La situazione è tale che, al 22/7/2007, il tasso percentuale di cessazione relativo al personale in servizio a tempo indeterminato nel periodo 2003-2007 è stato del 13,72% mentre nel periodo 2003/2005 è stato del 6,61% . Ciò ha comportato che il personale civile di ruolo, nel periodo compreso tra il 2003 e il 2007, è passato da 1.815 unità a 1.566 unità con un risparmio di circa 9 milioni di euro

Alla data del 18/10/2011 la consistenza del personale civile di ruolo è risultata di 1.281 unità e, considerato che detto personale alla data del 31.12.2007 ammontava a 1.529 unità, la riduzione ha riguardato, nel quadriennio 2008/2011, n. 248 unità pari a circa il 16,22 % di riduzione percentuale corrispondente al risparmio complessivo di circa 9 milioni di euro. Detta riduzione è stata determinata, in primo luogo, dalle cessazioni dal servizio a vario titolo del personale, imputabile anche al fatto che l'ente ha adottato la direttiva relativa all'obbligo del collocamento a riposo del personale per raggiunti 40 anni di anzianità contributiva, ai sensi dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133.

Pertanto, nell'arco di tempo 2003/2011 la riduzione del personale ha riguardato circa 600 unità corrispondente ad una riduzione della spesa pari a 18 milioni di euro.

Possiamo, quindi affermare che il tasso di cessazioni concernente il personale civile CRI in servizio a tempo indeterminato è stimato in circa 60/90 unità all'anno pari al 5%/6% del personale in servizio a tempo indeterminato, corrispondente ad una riduzione della spesa, che ovviamente riguarda tutto il settore pubblico, di circa 3 milioni di euro ogni anno e, quindi, di 9 milioni di euro nel triennio.

Alla data del 18/10/2011 il personale civile di ruolo dell'Ente CRI è di complessive 1.281 unità così ripartito con relativo costo medio annuo :



COSTO PERSONALE CIVILE DI RUOLO AL 18.10.2011

POSIZIONI	n. dipendenti	Costo medio annuo complessivo
Area Dirigenziale		
Direttore Generale	1	€ 297.199,94
Dirigente I ^a Fascia	3	€ 736.966,29
Dirigente II ^a Fascia	23	€ 2.335.837,91
Sub totale Area Dirigenziale	27	€ 3.370.004,14
Area Medica e personale Professionista		
Medici II ^o fascia	15	€ 1.763.820,75
Medici I ^o fascia	60	€ 6.319.634,40
Professionisti dipendenti II ^o livello	4	€ 358.632,00
Professionisti dipendenti I ^o livello	12	€ 947.400,72
Professionisti dipendenti livello base		€ 0,00
Sub totale Area Medica e p.le Professionista	91	€ 9.389.487,87
Comparto		
Posizione C5	17	€ 1.156.528,36
Posizione C4	59	€ 3.979.147,62
Posizione C3	119	€ 6.890.085,72
Posizione C2	7	€ 356.371,82
Posizione C1	178	€ 8.958.674,50
Posizione B3	184	€ 9.466.656,42
Posizione B2	146	€ 6.851.025,50
Posizione B1	443	€ 20.535.318,37
Posizione A3		€ 0,00
Posizione A2	10	€ 416.264,65
Sub totale Comparto	1163	€ 58.610.072,96
Totale Generale	1.281	€ 71.365.564,97



Il predetto personale è dislocato territorialmente come appresso indicato :

- n. 264 unità in servizio presso il Comitato Centrale per una spesa di euro 16.762.464,64 ;
- n. 160 unità in servizio presso i Comitati Regionali e Scuole per una spesa di euro 10.332.337,47;
- n. 688 unità presso i Comitati Provinciali per una spesa di euro 36.990.242,95;
- n. 169 unità presso i Comitati Locali per una spesa di euro 7.280.519,91.

Complessivamente il personale civile di ruolo in servizio presso i Comitati provinciali e locali ammonta a complessive 857 unità per una spesa complessiva di euro 44.270.762,86.

Sulla base di quanto sopra indicato emerge che il 33% del personale è collocato presso la struttura che manterrà la natura di ente pubblico non economico (Comitato centrale e regionale), mentre il restante 67% presta servizio nelle strutture periferiche.

Tabella 1. Dettaglio del personale CRI per sede di servizio

Comitato	Unità	Valore %
Centrale	264	20,61
Regionale	160	12,49
SUB TOTALE 1	424	33,10
Provinciale	688	53,71
Locale	169	13,19
SUB TOTALE 2	857	66,90
TOTALE GENERALE	1.281	100,00

Alla luce di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del provvedimento in esame ed attese le finalità di snellimento dell'organizzazione e di contenimento della spesa, il costo della dotazione organica definitiva, non potrà eccedere il 40% della spesa complessiva concernente il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale di livello generale e non generale, in servizio alla data del 31 dicembre 2010.

Si stima, pertanto, che la dotazione organica definitiva della CRI ridotta nella misura suindicata dovrebbe realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge n.183/2010.

Le attività sopra citate vengono espletate, oltre che dalle centinaia di migliaia di volontari dell'Associazione, dai dipendenti civili di ruolo dell'ente che ammontano, come già detto, a 1.281 unità la cui spesa è pari a circa 71.365.564,97 euro, a fronte di un organico complessivo di 2.357 unità. Le predette attività sono altresì espletate da personale militare CRI in servizio continuativo e richiamato non direttamente impegnato nei servizi ausiliari



delle FF.AA, dunque assegnato ai vari comitati CRI, i cui costi sono indicati di seguito nella sezione ad essi riferita.

Il blocco delle assunzioni, nonché l'età media molto elevata del personale C.R.I. ha determinato un forte indebolimento della struttura del personale i cui effetti, soprattutto a livello periferico, sono di anno in anno sempre più visibili. In molte realtà la CRI è uscita dal settore del trasporto infermi, pur continuando ad avere in servizio personale tecnico (barellieri e autisti) di età elevata e spesso con riduzioni di capacità professionale a causa di inconvenienti fisici derivanti dal servizio. Parallelamente, il blocco delle assunzioni non ha permesso all'Ente di dotarsi delle nuove professionalità necessarie allo svolgimento per rispondere alle nuove necessità della popolazione.

Per l'espletamento delle Convenzioni del 118, la CRI utilizza 1.464 unità di personale a tempo determinato, impiegato in regime di convenzione per l'assolvimento di compiti non istituzionali o ordinari, per le funzioni sociali e socio-assistenziali in favore del Servizio sanitario nazionale, quali il servizio soccorso 118, assistenza disabili etc. La spesa relativa a detto personale che grava sulle convenzioni ammonta ad euro 42.097.223,07.

Personale appartenente al Corpo Militare

Il Corpo Militare CRI colloca il suo fondamento giuridico nel Regio Decreto 10 febbraio 1936, n°. 484 e successive modificazioni (concernente lo stato giuridico, il reclutamento e l'avanzamento del personale militare CRI) e nel decreto del Presidente della Repubblica n° 613 del 1980, in cui ne sono stati ridefiniti i compiti.

Oggi Il Corpo militare è disciplinato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, entrato in vigore il 9 ottobre 2010, che ha abrogato e sostituito il citato Regio Decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Il presente decreto legislativo non introduce modifiche o innovazioni alla disciplina e all'organizzazione interna dei Corpi ausiliari delle Forze armate della CRI a cui continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia.

Attualmente il contingente di personale militare della CRI ammonta a complessive 847 unità in servizio continuativo a tempo indeterminato, più un maggior generale nominato ai sensi dell'articolo 1663 del Codice dell'ordinamento militare.

Tutto il personale in servizio contribuisce con continuità e professionalità sia a livello centrale che periferico all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, nonché a garantire le funzioni connesse ai servizi ausiliari delle FF.AA.

Le 848 unità di personale a tempo indeterminato è stato assunto negli anni compresi tra il 1986 e il 1988 per effetto di precedenti provvedimenti. Per tale personale si prevede la confluenza in un unico contingente ad esaurimento, cioè non rialimentabile nel tempo. Più in particolare, le anzidette 848 unità, sono costituite da 133 unità assunte ai sensi



dell'articolo 12 della legge n. 730 del 1986, 120 unità assunte sulla base del d. P.C.M. 19 settembre 1986, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, 237 unità assunte sulla base del d.P.C.M. 9 novembre 1988, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e 358 con decreto del Ministro della sanità 12 febbraio 1988 e altri provvedimenti amministrativi risalenti alla stessa epoca, regolarmente sottoposti ai competenti organi di controllo, per le esigenze connesse ai soccorsi nelle aree aeroportuali e con l'operatività dei mezzi di soccorso. Si tratta, altresì, di personale le cui retribuzioni sono state iscritte nel bilancio dell'Ente, soggetto ai previsti controlli e approvazioni del Collegio sindacale, dei Ministeri vigilanti e del Ministero dell'economia e delle finanze. **La conseguente spesa annua complessiva per il personale in servizio continuativo a tempo indeterminato di cui al comma 2 (le 848 unità), che già trova copertura strutturale nel bilancio dell'ente, è pari ad euro 47.429.923,37.**

Con riguardo al predetto personale immesso nel contingente ad esaurimento di cui al comma 2, in materia di avanzamento, recependo le indicazioni tecniche, le osservazioni e i suggerimenti emersi nel corso della riunione tecnica fra i Ministeri concertanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si prevedono limitazioni, consentendo l'avanzamento al grado superiore, esclusivamente nei limiti delle vacanze organiche nei gradi previsti nella sopra rappresentata tabella. Con riferimento, invece, al contingente di personale richiamato, continuano ad applicarsi le norme vigenti.

Il comma 7, allo scopo di evitare il ricorso indiscriminato all'istituto della chiamata in servizio di cui agli articoli 1668 e 1669 del codice dell'ordinamento militare, introduce consistenti limitazioni prevedendo che la chiamata in servizio, dal congedo, sia effettuata per il tempo strettamente necessario all'esigenza di natura emergenziale per la quale è effettuata e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a tre mesi nell'anno solare. Tale limitazione, come sopra accennato non riguarda il personale di cui al comma 6, in servizio alla data del 30 settembre 2011 e richiamato in servizio continuativamente e senza soluzione di continuità per sopperire ad esigenze interne dell'Associazione, a far data almeno dal 1 gennaio 2007.

Il trattamento economico che viene corrisposto al personale militare della Croce Rossa Italiana è disciplinato dall' art. 1757 del codice dell'ordinamento militare D.Lgs n. 66/2010.

Il comma 6 dell'articolo 4, prevede che per sopperire ad esigenze interne dell'Associazione, il Presidente nazionale, in deroga alle limitazioni introdotte con il comma 7 dell'articolo 4, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento possa richiamare annualmente in servizio, il personale che è in servizio alla data del 30 settembre 2011 ed è continuativamente se senza soluzione di continuità in servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007.



Patrimonio immobiliare

La Croce Rossa Italiana possiede un patrimonio immobiliare la cui consistenza, relativamente all'anno 2011 è esposta nella tabella che segue:

Descrizione	2011
Terreni agricoli	353
Terreni agricoli in comproprietà	79
Terreni alienati	-
TOTALE	432
di cui locati	144
Fabbricati (patrimonio strumentale)	766
Fabbricati in comproprietà	70
Fabbricati locati	142
Altri casi locatizi	3
TOTALE	981

La consistenza del patrimonio immobiliare per tipologia di utilizzo attuale evidenzia che la maggior parte dei fabbricati (78,09%) è utilizzata direttamente dalla CRI ad uso uffici e/o deposito (patrimonio strumentale), il rimanente (21,91%) è dato in locazione (patrimonio non strumentale).

Per quanto riguarda i terreni si ha che solo una percentuale del 61,34 % consente la messa a reddito.

La distribuzione geografica dei beni è la seguente:

fabbricati	il 75,63% del totale dei fabbricati sono allocati in Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli V. G.
terreni	il 75,00 % dei terreni sono allocati in Liguria, Toscana, Lombardia, Sicilia e Piemonte.

Il Decreto Legislativo di riordino della Croce Rossa Italiana consente all'Ente di

- dismettere, nei limiti dell'eventuale debito esistente anche a carico dei bilanci di singoli comitati con riferimento al consuntivo 2011, gli immobili pervenuti alla CRI



- non attraverso negozi giuridici modali e che non siano necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
- b) ricavare reddito, tramite negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
 - c) verificare la convenienza alla rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per lo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
 - d) restituire alle amministrazioni titolari i beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico, sentite le amministrazioni titolari dei beni stessi.

Tali attività, oltreché comportare una razionalizzazione nell'utilizzo del patrimonio immobiliare consentono alla CRI di estinguere gli eventuali debiti esistenti – anche presso le strutture territoriali – tramite la vendita di alcuni cespiti, evitando dunque di dover ricorrere a finanziamenti straordinari a carico della finanza pubblica.



Tabella 1

(art. 4, comma 2)

Ufficiali medici e commissari	Organico
Colonnello	8
Tenente Colonnello	28
Maggiore	18
Capitano	35
Tenente	0
Sottotenente	0
	89
Personale di assistenza	Organico
Maresciallo maggiore	242
Maresciallo Capo	268
Maresciallo Ordinario	122
Sergente Maggiore	78
Sergente	42
Caporal Maggiore	2
Caporale	4
	758

Totale generale 847

(1) Nel totale generale non è compreso l'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce rossa italiana, che ai sensi dell'articolo 1683 del Codice dell'ordinamento militare, è prescelto fra i colonnelli in servizio provenienti dal medesimo Corpo ed è nominato, con il contestuale conferimento del grado di maggiore generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del presidente nazionale dell'Associazione.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



16 NOV. 2011



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA (C.R.I.), A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare l'articolo 2, recante delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, con cui è stato istituito il Ministero della salute;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, recante approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;

RITENUTO necessario procedere, in attuazione della delega di cui al citato articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa al fine di conseguire, attraverso un riordino strutturale, economie nell'attività di amministrazione, gestione e controllo, nonché di incrementare e migliorare la qualità dei servizi resi;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico, della difesa e degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



ART. 1

(Natura e compiti)

1. L'Associazione italiana della Croce rossa, di seguito denominata CRI, è un ente pubblico non economico su base associativa, con sede a Roma, che opera sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica e sotto la vigilanza, dei Ministeri della salute e della difesa, ciascuno per le materie di competenza.
2. La CRI si articola in un Comitato centrale e in Comitati regionali, Comitati provinciali e Comitati locali. Il Comitato centrale, i Comitati regionali e i Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno un'unica personalità giuridica di diritto pubblico. I restanti Comitati provinciali e i Comitati locali sono organismi associativi autonomi dotati di propria personalità giuridica di diritto privato, attraverso i quali la CRI persegue i propri fini statutari.
3. La CRI è un'organizzazione di soccorso volontario, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, riconosciuta dalla Repubblica Italiana ed autorizzata in virtù delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei relativi Protocolli Aggiuntivi a prestare il proprio concorso ai servizi sanitari delle Forze armate. La CRI in ogni tempo agisce in conformità alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e ai relativi Protocolli Addizionali, all'ordinamento italiano e ai Principi Fondamentali del Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa adottati dalla Conferenza internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa. I pubblici poteri rispettano in ogni tempo l'osservanza da parte dell'Associazione italiana della Croce rossa dei Principi fondamentali del Movimento internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, così come prescritto dalla risoluzione 55 (I) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1946.
4. La CRI esercita i seguenti compiti istituzionali e d'interesse pubblico:
 - a) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali e gestire centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri e centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo;
 - b) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;
 - c) operare quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 - d) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;
 - e) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri;
 - f) collaborare con i componenti del movimento internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;
 - g) svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria;
 - h) svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
 - i) svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate in Italia ed all'estero ove mobilitata, attraverso il Corpo militare e il Corpo delle infermiere volontarie;



- l) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa;
 - m) collaborare con le società di Croce rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa;
 - n) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società della Croce rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;
 - o) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
 - p) svolgere i compiti ad essa attribuiti dal codice militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni;
 - q) svolgere ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 3 aprile 2001, n.120, e successive modificazioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di defibrillatori semiautomatici in sede extra ospedaliera.
5. La CRI svolge ogni altro compito previsto dal proprio statuto.
6. La CRI può sottoscrivere convenzioni con altre pubbliche amministrazioni e partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.

ART. 2

(Comitati locali e provinciali)

1. I Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 30 settembre 2011 assumono alla data di entrata in vigore del presente decreto, la personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice civile. Entro centottanta giorni, per il mantenimento dell'affiliazione alla CRI i predetti Comitati locali e provinciali si costituiscono con atto pubblico e richiedono il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361.
2. La costituzione di ulteriori Comitati locali o provinciali è deliberata dal Consiglio direttivo nazionale, su proposta del Consiglio direttivo regionale, cui consegue la costituzione con atto pubblico e la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. I soci dei Comitati locali e provinciali sono soci della CRI.
3. I Comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato ai sensi dei commi 1 e 2, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi agli esistenti Comitati locali e provinciali compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti locali ed organi del Servizio sanitario nazionale. L'ente pubblico CRI vigila fino al 31 dicembre 2012, sull'esecuzione delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi dei propri Comitati regionali.
4. La CRI, con proprio regolamento interno, determina lo statuto tipo dei Comitati locali e provinciali e le modalità di affiliazione dei Comitati medesimi. I Comitati locali e provinciali che intendano caratterizzarsi come organizzazioni di volontariato ed iscriversi ai registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, nonché agli elenchi o agli albi specificatamente previsti a livello regionale in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei requisiti



stabiliti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n.266, nonché delle disposizioni regionali o provinciali in materia.

5. A seguito della privatizzazione di cui al comma 1, i Comitati locali e provinciali non possono usufruire di finanziamenti statali finalizzati al loro funzionamento, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in favore delle associazioni di volontariato. **In sede di predisposizione dei documenti di bilancio, sono rideterminati i trasferimenti in favore della CRI i quali confluiscono in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della salute.**
6. I comitati locali e provinciali, nell'ambito e nel rispetto dei fini statutari della CRI e delle direttive di politica associativa stabilite dagli organi competenti della CRI, sono regolati dal proprio statuto ed hanno piena autonomia economica e gestionale per quanto concerne le attività da loro organizzate su base territoriale.
7. La CRI ente pubblico risponde dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui siano o siano stati parte, anche nel periodo antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, i comitati provinciali e locali nell'esercizio delle loro attività, esclusivamente nei limiti del rendiconto al 31 dicembre 2011.
8. I Comitati locali e provinciali possono utilizzare personale del Comitato centrale o dei Comitati regionali e dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, previa sottoscrizione di apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e con oneri a carico del Comitato locale o provinciale che utilizza le risorse umane.

ART. 3

(Personale civile della Croce rossa italiana)

1. Al personale della CRI con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso i Comitati centrale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano della medesima Associazione, continua ad applicarsi la normativa di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le disposizioni del **contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento.**
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la CRI, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione **delle altre pubbliche amministrazioni e quelli previsti dal contratto collettivo applicabile al personale della CRI in servizio a tempo indeterminato presso i Comitati provinciali e locali della medesima Associazione per il transito presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa informativa alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, fermo restando l'inquadramento previdenziale di provenienza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di cui al primo periodo opta se permanere in servizio presso la CRI fino alla copertura dell'effettivo fabbisogno e nei limiti della dotazione organica di cui al comma 4, o essere assunto presso i predetti Comitati provinciali e locali con un contratto di diritto privato o transitare presso altre pubbliche amministrazioni. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione, in particolare, l'articolo 30, comma 2-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.**



3. Al personale che non esercita il diritto di opzione entro il termine di cui al secondo periodo, del comma 2 del presente articolo, si applicano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come da ultimo sostituito dal comma 1, dell'articolo 16, della legge 12 novembre 2011, n.183.
4. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, prorogati ai sensi dell'articolo 28 della legge 18 giugno 2009, n. 69, anche per esigenze convenzionali relative alla fornitura di servizi sociali e socio-sanitari, permangono in vigore fino alla loro scadenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario della CRI procede, con apposita deliberazione, approvata dal Ministero della salute, previo parere favorevole del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a rideterminare la dotazione organica di personale verificando gli effettivi fabbisogni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La spesa relativa alla dotazione organica dell'ente pubblico CRI non può eccedere in ogni caso quella concernente il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale di livello generale e non generale, in servizio alla data del 31 dicembre 2010, ridotta nella misura non inferiore al 40 per cento della spesa complessiva, comprensiva della riduzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il Commissario straordinario della CRI delibera, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano di riallocazione del personale in servizio a tempo indeterminato, sulla base degli effettivi fabbisogni presenti presso le diverse strutture centrale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Fino all'approvazione della nuova dotazione organica, la dotazione vigente è provvisoriamente rideterminata in misura pari al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2010 presso i Comitati centrale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; sono fatti salvi i posti relativi alle procedure selettive e di reclutamento autorizzate alla predetta data.
6. Fino alla rideterminazione della dotazione organica di cui al comma 5, e comunque fino al momento dell'estinzione dell'eventuale debito con le risorse provenienti dalle attività di cui all'articolo 5, è fatto divieto alla CRI di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.
7. La CRI può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a condizione che il relativo costo sia garantito da specifiche convenzioni, ovvero dagli introiti a seguito di aggiudicazione di gare o dalle risorse finanziarie derivanti da progetti o attività finanziati con contributi privati.

ART. 4

(Personale dei Corpi ausiliari delle Forze armate)

1. All'organizzazione interna della CRI continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano gli appartenenti ai Corpi ausiliari delle Forze Armate, costituiti dal Corpo militare e dal Corpo delle infermiere volontarie, il cui personale può essere utilizzato dai Comitati locali e provinciali con le modalità di cui all'articolo 2, comma 8.
2. E' istituito un contingente ad esaurimento del personale appartenente al Corpo militare, in numero non superiore a 848 unità, compreso l'Ispettore nazionale nominato ai sensi dell'articolo 1683 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel quale sono inquadrate, anche in soprannumero riassorbibile rispetto alle dotazioni organiche di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto, tutte le unità già in servizio continuativo per



effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato. Conseguentemente, il ruolo speciale a esaurimento istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è soppresso.

3. Ai fini della costituzione del contingente di cui al comma 2, con unico atto ricognitorio adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario della CRI, d'intesa con il Ministero della difesa, individua, per ciascuna unità del personale di cui al comma 2, la categoria e specialità di appartenenza nonché il grado e la relativa anzianità risultanti alla data del 30 settembre 2011.
4. Gli avanzamenti al grado superiore, con anzianità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, del personale appartenente al contingente di cui al comma 2 sono effettuati, per il personale direttivo ai sensi degli articoli da 1684 a 1692 e, per il personale di assistenza ai sensi degli articoli da 1699 a 1709 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti delle vacanze che si verificano nei gradi dello stesso contingente, sulla base delle dotazioni organiche previste dalla tabella 1 allegata al presente decreto, con valutazione a scelta in un'unica aliquota di tutti i parigrado che, alla data di creazione di dette vacanze, abbiano maturato le anzianità minime e siano in possesso dei titoli o requisiti necessari per essere valutati per l'avanzamento al grado superiore.
5. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 2 è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 1757 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
6. Il presidente, ovvero il commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1668, comma 4-bis, del codice dell'ordinamento militare introdotto dal comma 7 e, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate, può continuare a richiamare annualmente in servizio, il personale appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami annuali ai sensi dell'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, è in servizio alla data del 30 settembre 2011 ed è continuativamente e senza soluzione di continuità in servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007.
7. All'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:
" 4-bis. Ciascun appartenente al Corpo militare può essere richiamato in servizio per il tempo strettamente necessario all'esigenza per la quale la chiamata è effettuata e, comunque per un periodo anche non continuativo non superiore a tre mesi, nell'anno solare."

ART. 5

(Patrimonio)

1. Il patrimonio immobiliare e mobiliare della CRI è destinato al perseguimento dei fini statuari di cui all'articolo 1, anche mediante l'utilizzo in comodato d'uso gratuito da parte dei Comitati locali e provinciali. Gli oneri indiretti ed i costi di manutenzione sono a carico degli stessi comitati locali e provinciali utenti.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario della CRI redige lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso ed elabora un piano di valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali debiti accumulati, secondo i seguenti criteri:
 - a) dismettere, nei limiti dell'eventuale debito esistente, anche a carico dei bilanci di singoli comitati e con riferimento al rendiconto generale 2011, gli immobili pervenuti alla CRI non



- attraverso negozi giuridici modali e che non siano necessari al perseguimento dei fini statuari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
- b) ricavare reddito, tramite negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
 - c) verificare la convenienza alla rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statuari;
 - d) restituire, sentite le amministrazioni pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le risorse finanziarie rinvenienti dalle attività di cui al comma 2, sono riservate prioritariamente al ripiano della eventuale situazione debitoria e, sino a tale momento, non possono essere diversamente utilizzate dalla CRI.

ART. 6

(Modalità di vigilanza)

1. Al fine di verificare il perseguimento dei fini statuari e dei compiti istituzionali e d'interesse pubblico ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni normative vigenti e fatte salve le specifiche disposizioni relative alla CRI, la funzione di vigilanza attribuita al Ministro della salute e al Ministro della difesa per quanto attiene ai Corpi ausiliari si esercita nel potere di emanare atti di indirizzo, per il Ministro della salute relativamente ai compiti di cui all'articolo 1, comma 4, lettere d), o) e q), e per il Ministro della difesa relativamente ai compiti di cui all'articolo 1, comma 4, lettere i) e p), e di impartire direttive, nelle materie di rispettiva competenza, afferenti ai compiti istituzionali della CRI, nonché nel potere di controllo sulla gestione e sull'attività svolta.
2. I compiti di vigilanza di cui al comma 1 possono essere esercitati anche attraverso ispezioni e verifiche disposte dal Ministro della salute nonché mediante richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche questioni di particolare rilevanza.
3. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di amministrazione e contabilità, di organizzazione e funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data di adozione, al Ministero della salute, che li approva nei sessanta giorni successivi alla ricezione, ridotti a trenta per le delibere di variazione al bilancio di previsione, o ne chiede il riesame con provvedimento motivato. In tal caso, la CRI nei successivi dieci giorni dalla ricezione, può recepire le osservazioni trasmettendo il nuovo testo per il controllo, ovvero motivare in merito alle ragioni per le quali ritiene di confermare la delibera e gli atti adottati. Decorso dieci giorni dalla ricezione dei nuovi atti o dalla conferma della delibera e degli atti adottati, il Ministero della salute procede all'approvazione o all'annullamento degli atti.
4. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto di cui al comma 3 sono **approvati di concerto** con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le variazioni del ruolo organico ed i regolamenti di organizzazione sono approvati di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze.



5. Le deliberazioni e gli atti di cui al comma 3, sono approvati, per la parte di competenza, anche dal Ministero della difesa.

ART. 7

(Norme transitorie e finali)

1. Il Commissario straordinario della CRI è prorogato sino al 31 dicembre 2012. Entro tale termine procede alla approvazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari degli anni 2010 e 2011. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Commissario straordinario provvede alla riduzione del numero delle attuali componenti volontaristiche civili della CRI, ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario, con proprio atto, approva lo Statuto provvisorio della CRI, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri vigilanti, **sentito il Ministro dell'economia e delle finanze**. In tale sede si potrà procedere alla soppressione ovvero alla fusione di Comitati locali e provinciali. Lo Statuto definitivo è deliberato dall'Assemblea dei soci entro dodici mesi dalla ricostituzione degli organi elettivi ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, **sentito il Ministro dell'economia e delle finanze**.
3. Nelle more della approvazione dello Statuto provvisorio della CRI si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni.
4. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla CRI è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. La CRI tutela l'uso dell'emblema in tutte le sedi civili e penali.

ART. 8 .

(Invarianza di oneri)

1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica



Verbale Riunione Sindacale del 31.10.11 convocata secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n.183.

Con nota n. 70872 del 31.10.2011 del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione, le OO.SS. sono state convocate alla riunione programmata per il 31.10.2011 ai sensi dell'art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n.183 che prevede che "i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di concerto, rispettivamente, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative"

La riunione ha inizio alle ore 17.15.

Presenti :

per le OO.SS.: vedi foglio presenze allegato (all.1);

per la P.A.: è presente il Commissario Straordinario Avv. Francesco ROCCA, il Direttore Generale D.ssa Patrizia RAVAIOLI, , altresì, con funzioni di verbalizzanti sigg. Sebastiano ROCCHI e Paolo GIULIOLI.

Commissario: Alle ore 17.15 apre la riunione riferendo in merito alle novità ampiamente migliorative apportate al testo di riforma sul riordino della CRI, tali da renderlo sicuramente migliore rispetto al precedente. Novità che vedono accogliere una serie di osservazioni mosse dalle OO.SS. CISL e UIL presenti nel corso del precedente incontro, le quali nel respingere il decreto per come era stato concepito sottolineavano una serie di criticità. L'amministrazione ritiene valido l'impianto normativo del testo, sicuramente migliorabile sotto alcuni aspetti ma che risponde ampiamente alle necessità organizzative dell'Ente, nella sua architettura di associazione di volontariato, così come anche ribadito all'unanimità dai soci nell'incontro del 9 e 16 luglio scorso, sottolineando quindi la caratteristica ineludibile di associazione con caratteristiche sovranazionali. Quindi, è importante da un lato il rispetto dei principi che ispirano l'azione della cri in ogni momento e dall'altro rispettare le risoluzioni della conferenza internazionale della cri. Importanti novità riguardano la gestione del CIE e del CARA come delega, ovviamente sempre all'esame del legislatore, ma abbiamo ragione di credere che finalmente ci sia la volontà politica di risolvere questo aspetto in maniera chiara, questo rappresenta un tratto importante del testo insieme anche all'autorizzazione espressa rispetto alla formazione all'uso del defibrillatore e alle attività sanitarie. L'amministrazione percepisce la preoccupazione e l'ansia dei lavoratori rispetto a quelle che possono essere le prospettive future di occupazione di cui siamo pronti a discutere, ma chiarisce

alcuni aspetti in modo che non vi sia alcuno spazio ad errori interpretativi o ad alcuni tentativi di mistificare la realtà, dicendo che la CRI non vuole le convenzioni, le vuole perdere, o peggio le dismette. Ritiene ciò falso e demagogico, in quanto più volte è stato ribadito che sono gli altri enti a non voler affidare più alla CRI questo tipo di servizi in quanto la CRI presenta offerte fuori mercato, e non abbiamo spazi per poter imporre la nostra volontà sui comuni, ASL, Regioni, Prefetti e su tutti gli enti che affidano questi servizi a gara. La normativa del servizio sanitario è ormai delegata alle Regioni, è questa quindi una realtà consolidata con la quale dobbiamo fare i conti.

- **Un altro aspetto da sottolineare riguarda il patrimonio della CRI.** Non è assolutamente vero che ci sia un assalto al patrimonio della CRI in quanto è scritto chiarissimo nelle norme e anche nel testo precedente " nei limiti del debito esistente....." .la CRI ha prodotto dei debiti e nell'ambito di questi debiti è autorizzata ad alienare il suo patrimonio, proprio perché lo stato italiano in questo momento non è in condizioni di avere ulteriori oneri o aggravii per la finanza pubblica. Quindi non viene dismesso tutto il patrimonio della CRI, ma soltanto nei limiti del debito esistente. Altro aspetto quello dei bilanci; abbiamo chiuso a fatica il consolidato 2009 da cui emergono gravi deficit a carico di alcuni Comitati, mentre altri vanno discretamente bene. Abbiamo dei costi che non sono tali da far considerare la CRI un soggetto a rischio liquidazione, perché, a fronte di disavanzi di bilancio, esistono avanzi di altri Comitati specialmente del nord d'Italia. Non bisogna dimenticare che il 76% del patrimonio della CRI è allocato in 4 Regioni del nord, e solo in Lombardia 21000 Volontari del Soccorso concorrono a realizzare quelle convenzioni che danno lavoro a 600 dipendenti precari. Se si fermassero loro, servirebbero tra i 2000 e i 2500 dipendenti, con un costo assolutamente insostenibile per la CRI. La CRI è pronta a discutere un nuovo contratto collettivo, se dovessero passare queste norme che disciplinano i lavoratori che afferiranno ai Comitati locali una volta privatizzati.
- **USB:** Stigmatizza il fatto che l'ultima riunione sindacale sia avvenuta alla sola presenza di due OO.SS. su un tema così importante che ha prodotto modifiche al testo di riforma senza la partecipazione delle altre sigle. Chiede quindi maggiori garanzie nell'ambito di corrette relazioni sindacali. Per quanto attiene al testo di riforma, ritiene che essa porterebbe - così come impostata - ad una vera e propria privatizzazione dell' Ente, cosa peraltro prevista a suo tempo dalla stessa O.S. ma che l'amministrazione rifiutava di evidenziare. Restano sul tavolo questioni decisive come il futuro dei precari, e del personale a tempo determinato. Chiede al Commissario se forse non è andato oltre la delega concessa, dato che all'art. 2 della L. 183 non si parla mai di privatizzazione. Si domanda se questo sia il tavolo giusto per dibattere di una questione così decisiva per le sorti dell'Ente e, se forse, non sarebbe opportuno il confronto con le parti del governo interessate come il MEF e la Funzione Pubblica. Chiede infine al Commissario se la delega in suo possesso sia finalizzata a trattare con le OO.SS. o ad informare le OO.SS.. Questa rappresenterebbe la pregiudiziale

e informa che, una volta chiarito questo aspetto, sarebbe più chiaro anche il ruolo della stessa O.S. La O.S. USB non firma il verbale di presenza.

- **Commissario:** Risponde affermando che la Direzione Generale del Ministero della Salute gli ha chiesto di procedere alla convocazione della riunione sindacale, ai sensi dell'art. 2 L.183 per ascoltare le OO.SS. in ordine allo schema di decreto che sta andando in discussione. La delega arriva quindi direttamente dalla Direzione Generale del Ministero citato. In questo senso la trattativa sta nel fatto che il Commissario ascolta e riferisce, anche attraverso l'uso di una corretta ed esaustiva verbalizzazione. Affermare che la CRI come Ente Pubblico venga Privatizzata è sbagliato. Tutto il patrimonio rimane nella sfera pubblica ad eccezione del personale legato alle convenzioni al quale, si cercherà di garantire un percorso che li tuteli anche in prospettiva di una futura stabilizzazione ad invarianza di oneri. Chiede alle OO.SS. se hanno proposte da avanzare, che possano consentire una stabilizzazione e quindi una storicizzazione della spesa che oggi è coperta attraverso le rimesse delle ASL le quali permettono di poter pagare i dipendenti.
- **CISL:** Evidenzia una considerazione di carattere politico legata al fatto di ritenere la CRI un ente di primaria importanza e di scongiurare, quindi, ogni possibile ipotesi di messa in liquidazione. Un'altra considerazione di tipo procedurale è rivolta al testo: perché pur riscontrando passi in avanti, restano comunque una serie di ulteriori osservazioni da fare, per cui chiede al Commissario di mettere in agenda un prossimo incontro con le OO.SS. al fine di ottenere risposte precise. Questo ovviamente prima della riunione del Consiglio dei Ministri. In merito al testo la CISL informa di avere proceduto ad una comparazione tra il testo consegnato il 20 ottobre e quello di venerdì scorso; e di prendere atto che rimangono rispetto alla stesura del primo testo, come articolazioni territoriali dell'Ente pubblico, i Comitati di Trento e Bolzano. Per il comma 4 ritiene importante che siano stati inseriti tra i compiti istituzionali dell'ente i CIE ed i CARA, ed al riguardo chiede con quale personale verranno gestiti questi centri, ipotizzando che ci sia spazio per utilizzare almeno in parte il personale a tempo determinato, attraverso una stabilizzazione, essendo funzioni ordinarie non più legate alle convenzioni. Esprime critiche al comma 2 dell'art. 3 in quanto non è chiara la necessità di richiamare in modo esplicito nel testo del decreto legislativo delle norme che sono in vigore ovvero gli artt. 33 e 34. Informa di avere chiesto di inserire nella procedura di mobilità una sorta di cabina di regia, in quanto ritiene necessario che i lavoratori in servizio presso i Comitati locali e Provinciali siano informati riguardo i posti messi loro a disposizione. Solo così i lavoratori a tempo indeterminato, interessati alla prima opzione riguardante la possibilità di procedere alla mobilità verso altre amministrazioni, saranno in grado di conoscere la possibile destinazione; altrimenti il rischio è di superare i 60 giorni richiamati nel decreto. L'amministrazione deve indicare all'inizio del 60 giorno, e attraverso un monitoraggio degli Enti a disposizione, il numero dei posti disponibili. In alternativa si deve ricorrere ad una deroga al patto di stabilità degli enti locali e alla norma sovranumeraria dell'amministrazione centralizzata, altrimenti questa

opzione potrebbe rilevarsi puramente teorica. Sempre in riferimento al comma 2, la CISL chiede all'amministrazione cosa intenda dire con la dicitura del testo "...fino alla copertura dell'effettivo fabbisogno..." In merito alla terza opzione, riguardo alla possibilità dei lavoratori a tempo indeterminato di rimanere in servizio con contratti privati nei Comitati Locali e Provinciali, si chiede di che tipo di contratti si parli. È necessario offrire ai lavoratori, riferimenti più precisi in modo che possano valutare la convenienza o meno di transito. Sempre in riferimento al comma 2 non convince l'art. 30 comma 2 quinquies: non è giusto chiedere ad un lavoratore con un contratto EPNE di andare a guadagnare di meno, forse servirebbe una deroga. Sul comma 3 si riconosce uno sforzo positivo sui contratti a tempo determinato. Invita comunque l'amministrazione ad essere più esplicita nel riconoscere a questi lavoratori, che prestano servizio ormai da anni, maggiori tutele per il mantenimento del posto di lavoro.

Riguardo al comma 4 si riscontra un ulteriore sforzo per quanto riguarda la dotazione organica, ma è necessario sapere come si calcolano queste riduzioni. Sempre sulla dicitura "effettivi fabbisogni" il dubbio è che si offrano delle opzioni, ma che poi vengano vanificate da questi effettivi fabbisogni. Per quanto concerne i piani di ricollocazione del personale servono quindi criteri più precisi per definirli. Infine domanda se le dotazioni organiche del personale civile e militare siano due cose distinte, o se ci sia un solo organico per entrambe.

Commissario: Risponde in merito affermando che non esiste la dotazione organica del Corpo Militare; è il motivo per cui il contingente in servizio è stato posto ad esaurimento.

CGIL: Critiche all'Ente in merito alle procedure di mobilità adottate, in tutti i progetti di riforma e privatizzazione ci sono clausole specifiche precise sul personale, sul fabbisogno effettivo, sulla destinazione certa di questi lavoratori. Ricorda che i concorsi pubblici sono bloccati, la mobilità è bloccata, nessun ente potrà mai bandire un concorso per 1600 dipendenti, quindi non è giusto accusare i sindacati quando affermano che ci potrebbero essere dei licenziamenti. La domanda sulla dotazione della pianta organica dei militari è essenziale, al Comitato Centrale ci sono più di 200 dipendenti di cui 160 militari, i civili sono 35, quant'è la dotazione del Comitato Centrale: 200 o 31? Che cosa potrebbe impedire al Commissario visto che, dovendo rideterminare la dotazione della pianta organica, prenda i militari piuttosto che i civili? La CRI sta chiedendo una delega in bianco, ma questo non è possibile ci sono in ballo 3000 persone. Non ci sono assolutamente garanzie di ricollocamento per i precari. Per noi è pregiudiziale che l'amministrazione accetti questo tipo di impianto normativo. Non possiamo dare il benestare per l'art. 35. La CGIL non firma il verbale di presenza.

Commissario: Questa bozza è in continua evoluzione, l'importante è arrivare ad un testo che consenta di proteggere quella che viene chiesta come invarianza di spesa. Chiede alle OO.SS. di aggiungere osservazioni ai commi sui quali intavolare trattative con il Governo, e si impegna a trasmetterli immediatamente ai Ministeri proponenti.

UIL: Poniamo una pregiudiziale ideologica nel pensare ad uno spaccettamento di un Ente come la CRI: una parte pubblica e una parte privata. Firmiamo il verbale ma vogliamo vederlo prima; diffidiamo chiunque dal presentare un verbale che sia una sintesi elaborata singolarmente dalla CRI. Il verbale è un convenuto tra le parti, e le parti devono condividere. La mobilità così come è scritta è impraticabile, collocare in mobilità migliaia di lavoratori è impensabile. Oggi non ci sono enti in grado di assorbire le eccedenze di personale provenienti da altre amministrazioni. Come si può ipotizzare, così come è stato scritto, la gestione di 108 Comitati Provinciali, con 108 modalità di prestazioni diverse? Senza una reale omogeneità di gestione? Penso alle pressioni politiche territoriali. E' indispensabile che ci sia un riferimento contrattuale per tutti i lavoratori di CRI sul territorio; un contratto unico di riferimento, data la moltitudine di Comitati esistenti; servono delle regole certe per tutti. Le prestazioni alla cittadinanza vanno garantite in maniera certa e univoca. Ritengo il testo per come è stato scritto confuso e frettoloso. La nostra pregiudiziale non è nel discutere ma è nel merito dei contenuti del testo.

CISL: Chiede se nell'impianto del decreto la scelta della privatizzazione è di questa amministrazione oppure sia un'imposizione dei Ministeri e se la CRI sarebbe disposta ad accettare un progetto di riorganizzazione che non preveda necessariamente la messa in mobilità del personale, ma la ricollocazione dello stesso fatta in maniera razionale.

Commissario: Ricorda che lo statuto attuale è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede un funzionario amministrativo che gestisca l'amministrazione dei singoli Comitati. In questo momento l'applicazione di quella norma comporterebbe la storicizzazione della spesa non inferiore a venti milioni di euro l'anno; una spesa questa assolutamente non sostenibile per la Croce Rossa Italiana. Inoltre, la corallità di chi ha la responsabilità sul territorio, all'unanimità e senza eccezione alcuna, ha chiesto di alleggerirsi dalla burocrazia.

FIALP: Concorde con tutti i precedenti interventi delle altre OO.SS..Il decreto dovrebbe partire soprattutto dalle tutele del personale, non c'è assolutamente garanzia per la salvaguardia del posto di lavoro ai dipendenti. Tale mancanza costituisce la nostra pregiudiziale; è un testo volutamente ambiguo, non è di garanzia alla continuità del posto di lavoro sia per i precari che per il personale a tempo indeterminato. Se l'Ente intende trovare una forma per tutelare il personale noi siamo pronti a discutere.

UIL: Le convenzioni sono state perse non per volontà dell'amministrazione ma anche per l'inefficienza e la mancanza di trasparenza in alcuni settori dell'amministrazione.

SINADI: Critica fortemente la bozza del decreto, sui volontari afferma che sono corteggiati dal Governo solo perché costituiscono manodopera a costo zero. Ritiene il decreto un aborto giuridico. Ricorda i vari tentativi in passato di privatizzare la CRI. La CRI ha sempre erogato i servizi a prezzo di costo. È vero che gli altri enti costano meno, ma perché hanno personale con contratti non regolari, non per la qualità dei servizi offerti.

CGIL: Dichiaro di essere in mobilitazione, non entra nella discussione tecnica del testo fino a che l'amministrazione non presenterà al Governo una proposta che salvaguardi efficacemente i posti di lavoro dei precari e del personale a tempo indeterminato.

Commissario: Prende atto di quanto esposto nel corso della riunione, farà sue presso il governo le varie pregiudiziali espresse tramite la trasmissione del verbale della presente riunione e/o di un suo estratto. Fermo restando che non è ancora stata fissata la riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe esaminare la bozza di Decreto Legislativo, rimanda la prossima riunione a giovedì 3 ottobre 2011 alle ore 10.00 e si impegna a inviare comunicazioni urgenti alle OO.SS. laddove la discussione in Consiglio dei Ministri dovesse essere fissata in data antecedente a tale appuntamento.

CISL: Per il verbale sostiene che vada concordato insieme, altrimenti è un resoconto unilaterale non sottoscritto dalle OO.SS. e, pertanto, può essere impugnato in qualsiasi momento.

Commissario: Invita le OO.SS. a presentare un estratto delle pregiudiziali e delle osservazioni fatte, al fine di garantire la presentazione al Governo di un documento dettagliato ed esaustivo.

Alle ore 19.30 termina la riunione.

Roma 31 ottobre 2011

i verbalizzanti
Sebastiano Rocchi
Paolo Giulioi